

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

(Diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa)

Modifica del 19 dicembre 2012

I

1. Il titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni è modificato come segue:

Titolo trentesimo: Del registro di commercio

Art. 927

A. Scopo

¹ Il registro di commercio ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti per la costituzione e l'identificazione di enti giuridici.

² Per enti giuridici s'intendono:

1. le imprese individuali (art. 932 cpv. 1 e 3);
2. le società in nome collettivo (art. 552 segg.);
3. le società in accomandita (art. 594 segg.);
4. le società anonime (art. 620 segg.);
5. le società in accomandita per azioni (art. 764 segg.);
6. le società a garanzia limitata (art. 772 segg.);
7. le società cooperative (art. 828 segg.);
8. le associazioni (art. 60 segg. del Codice civile¹);
9. le fondazioni (art. 80 segg. del Codice civile);
10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. della legge del 23 giugno 2006² sugli investimenti collettivi, LICol);
11. le società d'investimento a capitale fisso (SICAF; art. 110 segg. LICol);
12. le società d'investimento a capitale variabile (SICAV; art. 36 segg. LICol);

¹ RS 210

² RS 951.31

13. gli istituti di diritto pubblico (art. 932a);

14. le succursali (art. 932 cpv. 2 e 3).

Art. 928

B. Organizzazione
I. Autorità del registro di commercio

¹ La Confederazione mette a disposizione un'infrastruttura nazionale del registro di commercio.

² La tenuta del registro di commercio compete ai Cantoni.

³ La Confederazione esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

⁴ La Confederazione risponde soltanto dei danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 928a

II. Collaborazione tra le autorità

¹ Le autorità del registro di commercio collaborano nell'adempimento dei loro compiti. Possono trasmettersi le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti.

² Se lo prevede la legge o un'ordinanza, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni possono scambiare con le autorità del registro di commercio informazioni su fatti che implicano un'iscrizione, una modificazione o una cancellazione.

³ Le autorità del registro di commercio mettono gratuitamente a disposizione delle autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi.

Art. 928b

III. Registro delle persone

¹ Nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione gestisce un sistema d'informazione per il trattamento automatizzato di dati personali nel registro di commercio.

² La Confederazione permette alle autorità del registro civile di accedere mediante procedura di richiamo a detto sistema d'informazione, ai fini dell'identificazione di persone fisiche e del trattamento uniforme dei dati di tali persone.

³ La Confederazione è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

Art. 928c

IV. Numero d'assicurato AVS e numero d'identificazione

¹ Per adempiere i loro compiti relativi al registro di commercio, la Confederazione e i Cantoni possono utilizzare in modo sistematico il numero d'assicurato AVS di cui all'articolo 50c della legge federale

del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² Il numero d'assicurato AVS serve a garantire il trattamento corretto dei dati nel registro delle persone e a identificare le persone fisiche.

³ Alle persone fisiche iscritte nel registro delle persone viene inoltre attribuito un numero d'identificazione.

Art. 929

C. Iscrizione, modificazione e cancellazione
I. Principi

¹ Le iscrizioni nel registro di commercio devono essere tali da non trarre in inganno né da ledere l'interesse pubblico.

² I fatti da iscrivere nel registro di commercio devono essere documentati.

Art. 930

II Notificazione

¹ Per iscrivere fatti nel registro di commercio è richiesta una notificazione.

² L'iscrizione può fondarsi anche su una sentenza o una decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa oppure può avvenire d'ufficio.

³ I documenti giustificativi devono essere conformi alle disposizioni legali sulla forma, sul contenuto e sulla lingua. La notificazione è valida dal momento in cui sono stati inoltrati tutti i documenti giustificativi necessari.

⁴ La notificazione e i documenti giustificativi devono essere inoltrati in formato elettronico.

Art. 931

III. Numero d'identificazione delle imprese

¹ Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese (IDI) ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010⁴ sul numero d'identificazione delle imprese.

² L'IDI rimane invariato nel corso dell'intera esistenza dell'ente giuridico, anche in caso di trasferimento della sede sociale, di trasformazione in un'altra forma giuridica o di cambiamento del nome o della ditta.

³ RS 831.10

⁴ RS 431.03

Art. 932

IV. Obbligo e diritto d'iscrizione
1. Imprese individuali e succursali

¹ Una persona fisica che gestisce un'impresa in forma commerciale (impresa individuale) è tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio.

² Le succursali che gestiscono un'impresa in forma commerciale sono tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio.

³ Sono ammesse le iscrizioni volontarie nel registro di commercio.

Art. 932a

2. Istituti di diritto pubblico

¹ Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se gestiscono un'impresa in forma commerciale o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede.

² Sono ammesse le iscrizioni volontarie nel registro di commercio.

Art. 933

V. Modificazione dei fatti

Ogni modificazione dei fatti iscritti nel registro di commercio deve pure essere iscritta.

Art. 934

VI. Cancellazione d'ufficio

¹ L'ufficio del registro di commercio può cancellare dal registro di commercio un ente giuridico che non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili, se nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ha infruttuosamente diffidato tre volte i titolari, i soci o i membri e i creditori a comunicare un interesse a mantenere l'iscrizione.

² Se un titolare, un socio, un membro o un creditore fa valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, il giudice decide se la cancellazione d'ufficio sia giustificata.

Art. 935

VII. Reiscrizione

¹ Chi fa valere un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di reinscrivere nel registro di commercio un ente giuridico cancellato.

² Sussiste un interesse degno di protezione in particolare se:

1. al termine della liquidazione dell'ente giuridico cancellato non sono stati realizzati o distribuiti tutti gli attivi;
2. l'ente giuridico cancellato è parte in un procedimento giudiziario;
3. la reiscrizione dell'ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico;

4. la reinscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell'ente giuridico cancellato; o
 5. la cancellazione d'ufficio non era giustificata.
- ³ Se l'ente giuridico presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, oltre a ordinare la reinscrizione, il giudice è tenuto anche ad adottare le misure necessarie.

Art. 936

D. Pubblicità ed effetti
I. Pubblicità e pubblicazione

- ¹ Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità include le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi.
- ² Il numero d'assicurato AVS non è pubblico.
- ³ La Confederazione pubblica in Internet le iscrizioni come pure gli statuti e gli atti di fondazione. Le modificazioni nel registro di commercio devono essere ritracciabili in ordine cronologico. Sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- ⁴ Le iscrizioni del registro di commercio accessibili in Internet devono poter essere oggetto di una ricerca per parametri, in particolare parametri relativi alla persona o cronologici.
- ⁵ Dieci anni dopo la cancellazione dell'ente giuridico, l'iscrizione come pure lo statuto e l'atto di fondazione non sono più accessibili al pubblico.

Art. 936a

II. Effetti

- ¹ Le iscrizioni del registro di commercio diventano efficaci con la pubblicazione in Internet (art. 936 cpv. 3). Nei confronti di terzi le iscrizioni del registro di commercio diventano efficaci soltanto il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione in Internet. Questo giorno feriale segna l'inizio di un termine che decorre dalla pubblicazione dell'iscrizione.
- ² Terzi nei cui confronti diventa efficace un'iscrizione del registro di commercio non possono far valere l'eccezione di non averne avuto conoscenza.
- ³ Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l'iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza.

Art. 937

E. Doveri dell'ufficio del registro di commercio
I. Verifica

L'ufficio del registro di commercio verifica che siano soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione nel registro di commercio, in particolare che la notificazione e i documenti giustificativi siano conformi alle disposizioni legali sulla forma, sul contenuto e sulla lingua.

Art. 937a

II. Diffida e iscrizione d'ufficio

L'ufficio del registro di commercio invita gli interessati a dare seguito all'obbligo d'iscrizione. Se occorre procede d'ufficio all'iscrizione.

Art. 937b

III. Lacune nell'organizzazione di società

¹ Se una società iscritta nel registro di commercio presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'ufficio del registro di commercio chiede al giudice di adottare le misure necessarie.

² Nel caso di fondazioni, l'ufficio del registro di commercio indirizza la domanda all'autorità di vigilanza.

Art. 938

F. Ammende

L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminazione della pena del presente articolo, ad adempiere il suo obbligo d'iscrizione e non vi ha dato seguito entro i termini previsti.

Art. 939

G. Emolumenti

¹ Chi provoca una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.

² Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:

- a. l'importo degli emolumenti;
- b. la procedura di riscossione;
- c. la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;
- d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;
- e. la quota degli emolumenti riscossi che i Cantoni devono versare alla Confederazione.

³ Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione di emolumenti se la decisione o la prestazione è di interesse pubblico.

Art. 940

Ordinanza

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive del presente titolo.

² Disciplina:

1. la creazione e lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale;
2. la tenuta del registro di commercio e la sorveglianza degli uffici del registro di commercio;
3. la notificazione, l'iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reinscrizione;
4. il contenuto delle iscrizioni;
5. i documenti giustificativi e la loro verifica;
6. la pubblicità e gli effetti;
7. la cooperazione tra le autorità giudiziarie e amministrative nell'ambito del registro di commercio;
8. l'uso del numero d'assicurato AVS, il numero d'identificazione e il registro delle persone;
9. le modalità della trasmissione per via elettronica;
10. la procedura di ricorso.

Art. 941 e 941a

Abrogati

2. Le disposizioni qui appresso del Codice delle obbligazioni sono modificate come segue:

Art. 40

Rimangono ferme le disposizioni speciali per ciò che riguarda il mandato dei rappresentanti e degli organi di enti giuridici e dei procuratori.

Titolo prima dell'art. 458

Titolo diciassettesimo: Della procura

Art. 458

A. Definizione

¹ Il procuratore è una persona fisica che ha l'esercizio dei diritti civili, autorizzata da un ente giuridico iscritto nel registro di commercio a firmare a suo nome in tale funzione.

² Firma aggiungendo la sua funzione e la sua firma al nome o alla ditta dell'ente giuridico.

³ È iscritto nel registro di commercio presso l'ente giuridico. Quest'ultimo è tuttavia vincolato dagli atti del procuratore anche prima dell'iscrizione.

Art. 459 titolo marginale e cpv. 1

B. Estensione della procura

¹ Di fronte a terzi di buona fede il procuratore è a ritenersi autorizzato a compiere per l'ente giuridico tutti gli atti consentanei allo scopo di quest'ultimo e a obbligarlo di conseguenza.

Art. 460 titolo marginale e cpv. 1

C. Limitazione della procura

¹ La procura può essere limitata alla cerchia d'affari della sede principale o di una succursale.

Art. 461

D. Revoca della procura

¹ La procura può essere sempre revocata, senza pregiudizio dei diritti risultanti da un rapporto giuridico tra le parti, in particolare un contratto individuale di lavoro, un mandato o un contratto di società.

² In caso di revoca della procura, le indicazioni relative al procuratore sono cancellate dal registro di commercio. Se il procuratore non è stato iscritto nel registro di commercio, l'iscrizione della cancellazione contiene una menzione in tal senso.

³ Di fronte a terzi di buona fede la procura resta in vigore fintanto che non avviene la pubblicazione conformemente al capoverso 2.

Art. 462

abrogato

Art. 464

E. Divieto di concorrenza

¹ Il procuratore non può fare, né per proprio conto, né per conto di un terzo, operazioni che rientrano nel ramo di attività dell'ente giuridico che gli ha conferito la procura.

² Se il procuratore viola il divieto di concorrenza, l'ente giuridico può chiedergli il risarcimento del danno e ritenere per conto proprio tali operazioni.

Art. 465

abrogato

Art. 591 cpv. 1

¹ Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua

uscita o dello scioglimento della società nel registro di commercio, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.

Art. 626 n. 5, 6 e 7

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

5. *abrogato*
6. *abrogato*
7. la forma delle comunicazioni che la società trasmette agli azionisti.

Art. 627 n. 15 e 16 (nuovi)

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

15. la convocazione dell'assemblea generale;
16. la determinazione del diritto di voto.

Art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 (nuovi)

² In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che:

4. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

³ Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l'articolo 626 e i conferimenti sono effettuati in denaro, per l'atto costitutivo è sufficiente la forma scritta.

Art. 632

Le azioni devono essere emesse almeno al valore nominale.

Art. 634a

abrogato

Art. 641

abrogato

Art. 643 cpv. 4

⁴ L'azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione nel registro di commercio.

Art. 647

¹ Una deliberazione dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione che modifica lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

² Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l'articolo 626, la deliberazione è valida nella forma scritta, eccetto che nei casi seguenti:

1. riduzione del capitale azionario;
2. aumento del capitale azionario non effettuato mediante conferimenti in denaro.

Art. 650 cpv. 4

⁴ Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l'articolo 626 e i conferimenti sono effettuati in denaro, la deliberazione dell'assemblea generale è valida nella forma scritta.

Art. 652g cpv. 4

⁴ Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l'articolo 626 e i conferimenti sono effettuati in denaro, la decisione e gli accertamenti sono validi nella forma scritta.

Art. 693 cpv. 2 primo periodo

² In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre azioni della società possono essere emesse solo come azioni nominative. ...

Art. 704 cpv. 3

³ I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito a una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel registro di commercio, alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.

Art. 731b cpv. 1 frase introduttiva

¹ Se la società non possiede tutti gli organi prescritti, se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la società non ha più domicilio legale nella sua sede, un azionista, un creditore o l'ufficio del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. Il giudice può segnatamente: ...

Art. 736 n. 2

La società si scioglie:

2. per deliberazione dell'assemblea generale;

Art. 776 n. 4

Lo statuto deve contenere disposizioni su:

4. la forma delle comunicazioni che la società trasmette ai soci.

Art. 777 cpv. 2 n. 5 e cpv. 3

² In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

5. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

³ Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l'articolo 776 e i conferimenti sono effettuati in denaro, l'atto pubblico è valido nella forma scritta.

Art. 778a

abrogato

Art. 779 cpv. 4

⁴ L'azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione nel registro di commercio.

Art. 780

¹ Ogni deliberazione dell'assemblea dei soci che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

² Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l'articolo 776, la deliberazione è valida nella forma scritta, eccetto che nei casi seguenti:

1. riduzione del capitale sociale;
2. aumento del capitale sociale non effettuato mediante conferimenti in denaro.

Art. 785 cpv. 2

² Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statuari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali, salvo che l'acquirente sia già socio.

Art. 821 cpv. 2

² *abrogato*

Art. 828 cpv. 1

¹ La società cooperativa è l'unione d'un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica.

Art. 830

¹ La società cooperativa è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società cooperativa, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

² Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l'articolo 832 e i conferimenti sono effettuati in denaro, l'atto pubblico è valido nella forma scritta.

Art. 832 n. 1 e 3-5

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società;
3. *abrogato*
4. *abrogato*
5. la forma delle comunicazioni che la società trasmette ai soci.

Art. 833 n. 5^{bis} (nuovo)

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

- ^{5^{bis}}. un'eventuale obbligo per i soci d' eseguire prestazioni pecuniarie o di altra natura come pure la specie e l'ammontare di tali prestazioni;

Art. 834 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

² ... I promotori devono confermare che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di

crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 836

abrogato

Art. 888 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ Ogni deliberazione dell'assemblea generale o dell'amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

⁴ Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l'articolo 832, la deliberazione è valida nella forma scritta, eccetto che nei casi seguenti:

1. riduzione del capitale sociale;
2. aumento del capitale sociale non effettuato mediante conferimenti in denaro.

Titolo prima dell'art. 942 (nuovo)

Titolo trentesimo^{bis}:

Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (nuovo)

Art. 942 Foglio ufficiale svizzero di commercio

¹ Le pubblicazioni prescritte dalla legge sono fatte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Fa stato la pubblicazione elettronica.

² Il Consiglio federale può disciplinare l'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio. Può mettere a disposizione del pubblico anche in altro modo i dati pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 943

abrogato

Art. 956 cpv. 1

¹ Il diritto di usare la ditta di un'impresa individuale o di una società commerciale o di una società cooperativa che sia stata iscritta e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio spetta esclusivamente al proprietario della medesima.

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del ...:

Art. 1

A. Regole generali

¹ Le disposizioni del titolo finale del Codice civile si applicano alla presente legge, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

² Dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della stessa si applicano anche agli enti giuridici già esistenti.

Art. 2

B. Obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico

Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e che gestiscono un'impresa in forma commerciale devono farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

C. Notificazione

Le notificazioni e i documenti giustificativi possono essere prodotti in forma cartacea nei cinque anni seguenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

D. Conferimenti

La liberazione delle azioni e dei buoni di partecipazione non interamente liberati ed emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge è retta dal diritto anteriore.

Art. 5

E. Modifica dello statuto delle società cooperative

Le società cooperative costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge possono modificare il proprio statuto mediante forma scritta semplice entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Gli atti qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile⁵

Art. 69c cpv. 1

¹ Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti, un socio, un creditore o l'ufficio del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

Art. 336–348

Abrogati

**Titolo finale:
Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile**
**Capo primo:
Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto**

Art. 13d (nuovo)

IV^{quater}.
Indivisioni

Le indivisioni costituite prima dell'entrata in vigore della modifica del ... sottostanno al diritto anteriore.

2. Legge del 16 dicembre 2005⁶ sui revisori

Sostituzione di un'espressione

Nel titolo della sezione 3 nonché negli articoli 7 capoverso 1, 9 capoverso 1 frase introduttiva, 11 capoverso 1 frase introduttiva e capoverso 2 l'espressione «società quotate in borsa» è sostituita con l'espressione «società d'interesse pubblico».

⁵ RS 210

⁶ RS 221.302

Art. 2 lett. c

Nella presente legge s'intendono per:

c. società d'interesse pubblico:

1. società con azioni quotate in borsa secondo l'articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni (CO)⁷,
2. società secondo l'articolo 727 capoverso 1 numero 2 CO.

Art. 3 cpv. 2

² Le persone fisiche e le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono abilitate a tempo indeterminato, le altre imprese di revisione per un periodo di cinque anni.

Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1^{bis}

¹ Un'impresa di revisione è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se:

- d. dispone di un sistema interno di garanzia della qualità adeguato ed efficace.

^{1bis} Le imprese di revisione che non forniscono servizi di revisione che devono essere compiuti da un revisore abilitato o da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale sono esenti dalle condizioni di cui al capoverso 1 lettera d.

Art. 8 Casi speciali nel contesto internazionale

¹ Necessitano di un'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a o servizi secondo il diritto estero ad essi paragonabili per:

- a. società secondo il diritto estero i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera; o
- b. società secondo il diritto estero i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera.

² Su richiesta, l'autorità di sorveglianza libera dall'obbligo di abilitazione un'impresa di revisione con sede all'estero che sottostà a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale. Le imprese di revisione esenti dall'obbligo di abilitazione sono iscritte nel registro dell'autorità di sorveglianza (art. 15 cpv. 2).

⁷ RS 220

³ L'obbligo d'abilitazione secondo il capoverso 1 lettera b viene a cadere se il prestito in obbligazioni è garantito da una società che dispone di un'impresa di revisione che adempie il capoverso 1 o 2.

Art. 9 cpv. 2

² Le imprese di revisione con sede all'estero sono abilitate a fornire prestazioni di revisione per le società di cui all'articolo 8 capoverso 1:

- a. se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 o se sono abilitate nel proprio Stato di sede e le condizioni di abilitazione sono equivalenti a quelle svizzere; e
- b. se è garantito l'adempimento degli obblighi d'informazione e di notificazione dell'impresa di revisione.

Art. 16 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 1^{ter} (nuovo)

¹ L'autorità di sorveglianza sottopone a un controllo approfondito almeno ogni tre anni le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa ai sensi dell'articolo 2 lettera c numero 1.

^{1bis} Sottopone le altre imprese di revisione sotto sorveglianza statale a un controllo approfondito almeno ogni cinque anni. L'autorità di sorveglianza può allentare il ritmo dei controlli.

^{1ter} Procedo senza indugio a un controllo quando sospetta che vi siano infrazioni agli obblighi legali.

Art. 43a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ I servizi di revisione per le società di cui all'articolo 2 lettera c numero 2 possono essere forniti da imprese di revisione abilitate secondo il diritto anteriore nei sei mesi seguenti all'entrata in vigore della modifica del

² Un'impresa di revisione con sede all'estero che fornisce servizi di revisione per le società i cui titoli di partecipazione o prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, deve chiedere all'autorità di sorveglianza, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della modifica, un'abilitazione provvisoria o l'esenzione dall'obbligo di abilitazione (art. 8 cpv. 1 e 2). L'impresa di revisione può fornire servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a o equiparabili secondo il diritto straniero fino alla decisione dell'autorità di sorveglianza. L'autorità di sorveglianza conferma per scritto all'impresa di revisione che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito e informa la borsa in merito alle domande presentate.

